

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|-----------------------------|---|
| (RM) SIRENA | Presidente |
| (RM) SCIUTO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) SIRGIOVANNI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) GULLO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) SARZANA DI S. IPPOLITO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta del 21/06/2021

FATTO

Il ricorrente si rivolge all'ABF, dopo aver invano proposto reclamo all'intermediario, per contestare l'inoltro di documentazione bancaria ad un indirizzo errato, avanzando altresì una domanda risarcitoria.

In particolare, a detta del ricorrente, la corrispondenza a lui riferentesi, sarebbe stata trasmessa dall'intermediario all'indirizzo dell'ex moglie, già dipendente della resistente, licenziata nel 2013 per violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e coinvolta in processi di tipo civile e penale.

Avanza una domanda risarcitoria per euro 100.000,00.

L'intermediario eccepisce l'irricevibilità/inammissibilità del ricorso per carenza di *causa petendi*, in quanto non è chiara la motivazione su cui parte ricorrente fonda la domanda risarcitoria.

Eccepisce altresì il difetto di prova del danno di cui chiede il risarcimento, richiamando precedenti di legittimità e arbitrali in materia.

Chiarisce che il ricorrente sembrerebbe lamentare l'inoltro di documentazione relativa a due finanziamenti all'indirizzo dell'ex coniuge, deceduta in data 8.3.2020.

La documentazione in questione, datata 14.4.2020, sarebbe successiva al decesso dell'ex moglie, dovendosi quindi escludere che si sia verificato un danno per il ricorrente.



Inoltre, dal tenore del ricorso, sembrerebbe che la documentazione non sia stata aperta dall'ex coniuge.

Riferisce che la questione ha costituito oggetto di due procedimenti innanzi al Garante per la protezione dei dati personali, conclusi il 26.3.2020 ed il 5.11.2020 senza ravvisare violazioni da parte dell'intermediario.

Chiede di dichiarare il ricorso inammissibile/irricevibile o di rigettarlo.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

L'intermediario ha inoltrato ad un indirizzo errato la documentazione bancaria relativa al ricorrente, come emerso anche in due procedimenti innanzi al Garante per la protezione dei dati personali in cui riconosceva l'errore commesso (in particolare le dichiarazioni dell'intermediario riportate nel documento del 5.11.2020).

In ragione di quanto occorso, parte ricorrente chiede un risarcimento di euro 100.000,00.

Non allega documentazione che provi il danno patito.

I Collegi dell'Arbitro, come noto, in materia di risarcimento del danno richiedono che il ricorrente provi il danno nell'an, nel quantum, oltre al nesso causale.

Collegio di Roma, decisione n. 23252 del 16 ottobre 2019

3. In merito alla richiesta di risarcimento danni, deve rilevarsi che il ricorrente non ha soddisfatto l'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c. ove si prevede che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". In proposito, si ricorda che, in base a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, "in tema di azione di danni, il diritto al risarcimento nasce con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale che incida nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato, il quale deve provare la perdita economica subita" (ex multis, Cass. n. 12382/2006, richiamata pure da Collegio di Roma, decisione n. 17605/2017, nonché da Collegio di Roma, decisione n. 2269 del 24.01.2019). Nel caso di specie, nessuna prova il ricorrente ha dato della perdita economica subita. La domanda di risarcimento del danno non può quindi trovare accoglimento.

Collegio di Roma, decisione n. 20150 del 30 agosto 2019

Passando alla domanda inerente il risarcimento danni chiesto da parte ricorrente, il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia in alcun modo fornito evidenza della sussistenza degli elementi costitutivi del suo diritto al risarcimento del danno, né in termini di nesso di causalità tra la condotta dell'intermediario e il danno subito (cfr. le decisioni ABF, Coll. di Coord., n. 5872/2015 e Coll. di Napoli, n.9414/2016), né soprattutto (in assenza di qualunque produzione documentale a sostegno delle proprie affermazioni) sotto il profilo del concreto pregiudizio economico che avrebbe subito posto che i danni non sono ravvisabili in re ipsa, quale conseguenza automatica di un comportamento illegittimo, ma vanno sempre adeguatamente dimostrati nella loro esistenza, ancorché per via presuntiva (cfr., da ultimo, la decisione ABF, Coll. di Roma n.15921/2018), non assolvendo così all'onere della prova né sull'an, né sul quantum del pregiudizio lamentato (nello stesso senso si veda la decisione ABF, Coll. di Napoli, n.6451/2016), pertanto tale domanda non merita accoglimento.

La domanda deve essere accolta limitatamente al profilo dell'illegittimità del comportamento dell'intermediario, mentre deve essere rigettata in riferimento alla domanda risarcitoria poiché manca la prova del danno subito dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 17891 del 28 luglio 2021

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA